

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del personale scolastico

Uff. IV

Prot. n. AOODGPER 3637

Roma, 26.4.2011

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: O.M. 29 dell'8.4.2011 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica.

Facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. AOODGPER 3080 dell'8.4.2011 con cui è stata trasmessa l'O.M. di cui all'oggetto ed in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio in merito all'attribuzione agli insegnanti di religione cattolica del punteggio relativo alla continuità didattica si rende necessario precisare quanto segue.

Fermo restando che la condizione di soprannumerarietà per gli insegnanti di religione di ruolo è riferita all'organico regionale articolato per diocesi e non alla singola istituzione scolastica, sulla quale detti insegnanti non possono vantare alcuna titolarità, la continuità nella sede di servizio va valutata anche per il personale in questione secondo il punteggio indicato nell'allegato D del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 22.2.2011 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e secondo le indicazioni contenute nelle note 5 e 5 bis riportate in "Note comuni alle tabellè dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
- Luciano Chiappetta -